

ACCESSO DELL'AUTORE DI UN ESPOSTO AI DOCUMENTI DEL RELATIVO PROCEDIMENTO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di disciplina Forense

FATTO

L'avv. ricorrente, in qualità di autore dell'esposto presentato in data 23 dicembre 2017 all'Ordine degli Avvocati di e nei confronti dell'avv., con istanza del 24 novembre 2018, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di disciplina Forense quale detentore dei documenti, di accedere ai documenti del relativo procedimento ed a quelli collegati. Ciò anche al fine di valutare la sussistenza di elementi da produrre nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di Trani R.G n. /..... Il ricorrente deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione in termini, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni. Espone il ricorrente che il regolamento distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati di, approvato nella seduta plenaria del Consiglio stesso in data 8 ottobre 2015, dispone "con riferimento ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di,, e, il diritto di accesso spetta esclusivamente all'autore o agli autori dell'esposto o dell'atto contenente la segnalazione che dà origine al procedimento disciplinare" (art. 3, comma 1). Il presente ricorso è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale "a colui che abbia presentato un esposto disciplinare all'Ordine degli Avvocati nei riguardi di un professionista ad esso iscritto va riconosciuto, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della Legge 241/1990, il diritto di accesso agli atti conseguentemente posti in essere dal Consiglio dell'Ordine medesimo" (v. Tar di Venezia, sez. I, n. 6080 del 18 novembre 2010). In tal senso, del resto è anche la disposizione regolamentare citata da parte ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Consiglio resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).